Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2016/0224(COD)

13.10.2021

EMENDAMENTI
1 - 63

Progetto di relazione
Fabienne Keller
(PE697.689v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE

Proposta modificata di regolamento

(COM(2020)0611 – C9-xxxx/xxxx – 2016/0224(COD))

Emendamento 1
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È opportuno fornire ai richiedenti individuati come persone che necessitano di garanzie procedurali ***particolari*** un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per circostanziare la domanda di protezione internazionale. Il richiedente che necessita di garanzie procedurali ***particolari*** dovrebbe essere esentato dalla procedura d'esame accelerata e dalla procedura di frontiera nei casi in cui queste procedure non gli consentano di ricevere sostegno adeguato. ***L'esigenza di garanzie procedurali particolari che possano evitare l'applicazione della procedura accelerata o della procedura di frontiera dovrebbe implicare altresì che al richiedente siano fornite garanzie supplementari nei casi in cui l'impugnazione non ha un effetto sospensivo automatico, al fine di rendere effettivo il mezzo di ricorso nella sua situazione specifica.***	(17) È opportuno fornire ai richiedenti individuati come persone che necessitano di garanzie procedurali ***specifiche*** un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per circostanziare la domanda di protezione internazionale. Il richiedente che necessita di garanzie procedurali ***specifiche*** dovrebbe essere esentato dalla procedura d'esame accelerata e dalla procedura di frontiera nei casi in cui queste procedure non gli consentano di ricevere sostegno adeguato. ***Le autorità competenti dovrebbero prevedere alternative al trattenimento nelle procedure di frontiera, in particolare per i minori non accompagnati e i richiedenti con vulnerabilità specifiche.***

Or. en

Emendamento 2
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) Al fine di offrire solidarietà agli Stati membri situati alle frontiere

esterne dell'Unione e garantire parità di condizioni nell'Unione, le strutture utilizzare ai fini della procedura di frontiera dovrebbero essere interamente finanziate nel quadro del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis]. Detto finanziamento dovrebbe comprendere la costruzione, il funzionamento e la ristrutturazione delle strutture attuali e future, alle condizioni previste dalla direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva accoglienza].

[1 bis] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).

Or. en

Emendamento 3
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31 bis) Per migliorare l'efficienza delle procedure e ridurre il pericolo di fuga e la probabilità di spostamenti non autorizzati, nessun vuoto di procedura dovrebbe intercorrere tra la pronuncia di una decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e l'emanazione della decisione di rimpatrio. È opportuno che la decisione di rimpatrio del richiedente la cui domanda è respinta sia pronunciata immediatamente. Fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo, la decisione di rimpatrio dovrebbe costituire parte integrante della decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale ovvero, se costituisce un atto distinto, dovrebbe essere emanata contestualmente	(31 bis) Per migliorare l'efficienza delle procedure e ridurre il pericolo di fuga e la probabilità di spostamenti non autorizzati, nessun vuoto di procedura dovrebbe intercorrere tra la pronuncia di una decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e l'emanazione della decisione di rimpatrio. È opportuno che la decisione di rimpatrio del richiedente la cui domanda è respinta sia pronunciata immediatamente. ***Qualora più di un'autorità partecipi all'emissione di decisioni negative sulle domande di protezione internazionale e di decisioni di rimpatrio, dette autorità dovrebbero coordinarsi tra loro al fine di garantire che le decisioni negative e le decisioni di***

alla decisione sfavorevole.	***rimpatrio siano emesse in maniera contestuale.*** Fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo, la decisione di rimpatrio dovrebbe costituire parte integrante della decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale ovvero, se costituisce un atto distinto, dovrebbe essere emanata contestualmente alla decisione sfavorevole.
	Or. en

Emendamento 4
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39 bis) Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. ***L'accelerazione dell'esame della domanda non è opportuna se*** la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat***, tenuto conto*** della nota orientativa prevista dall'articolo ***10*** del regolamento XX/XX sull'Agenzia europea per l'asilo***, ovvero se il*** richiedente	(39 bis) Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. ***Una soglia del 20 % dovrebbe applicarsi in ogni circostanza, anche in tempi di crisi o in situazioni di forza maggiore. In via eccezionale, la procedura d'esame non dovrebbe essere accelerata qualora la Commissione stabilisca con atto d'esecuzione che*** la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla

appartiene a una particolare categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare rappresentativa una percentuale bassa. Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame accelerata o la procedura di inammissibilità.

pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ***sulla base*** della nota orientativa prevista dall'articolo ***11*** del regolamento XX/XX sull'Agenzia europea per l'asilo***. Un*** richiedente ***che*** appartiene a una particolare categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare rappresentativa una percentuale bassa ***dovrebbe inoltre essere esente dalla procedura d'esame accelerata, anche dopo il suo avvio, se le autorità competenti constatano che non si applicano i motivi di tale procedura. Le autorità competenti dovrebbero eseguire adeguati controlli della vulnerabilità nell'intero corso della procedura di frontiera***. Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame accelerata o la procedura di inammissibilità.

Or. en

Emendamento 5
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera esterna o in una zona di transito dello Stato membro, spesso da persone fermate in collegamento con l'attraversamento non autorizzato della frontiera esterna o sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Le procedure di identificazione e i controlli sanitari e di sicurezza da effettuare alla frontiera esterna per dirigere il cittadino di paese terzo o l'apolide verso	(40) In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera esterna o in una zona di transito dello Stato membro, spesso da persone fermate in collegamento con l'attraversamento non autorizzato della frontiera esterna o sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Le procedure di identificazione e i controlli sanitari e di sicurezza da effettuare alla frontiera esterna per dirigere il cittadino di paese terzo o l'apolide verso

la procedura applicabile presuppongono la condotta di accertamenti. Per qualsiasi tipo di arrivo irregolare tutte le diverse fasi delle procedure applicabili dovrebbero concatenarsi con efficienza e senza soluzione di continuità. ***In esito agli accertamenti*** il cittadino di paese terzo o l'apolide dovrebbe essere incanalato nell'adeguata procedura di asilo o di rimpatrio ovvero dovrebbe essere respinto. È pertanto opportuno istituire una fase di pre-ingresso articolata in accertamenti e procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera.	la procedura applicabile presuppongono la condotta di accertamenti. Per qualsiasi tipo di arrivo irregolare tutte le diverse fasi delle procedure applicabili dovrebbero concatenarsi con efficienza e senza soluzione di continuità. Il cittadino di paese terzo o l'apolide dovrebbe***, se del caso in esito agli accertamenti,*** essere incanalato nell'adeguata procedura di asilo o di rimpatrio ovvero dovrebbe essere respinto. È pertanto opportuno istituire una fase di pre-ingresso articolata in accertamenti e procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera.

Or. en

Emendamento 6
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 bis) La procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente***, alla frontiera esterna,*** se la domanda è infondata o inammissibile, così da poter rimpatriare prontamente le persone che non hanno diritto di soggiornare garantendo nel contempo che le persone la cui domanda è fondata siano incanalate nella procedura ordinaria e possano accedere rapidamente alla protezione internazionale. Per poter valutare l'ammissibilità della domanda gli Stati membri dovrebbero pertanto poter imporre ai richiedenti protezione internazionale di rimanere alla frontiera esterna o in una zona di transito. In specifiche circostanze è opportuno che gli Stati membri possano effettuare ***alla*** frontiera ***esterna*** l'esame della domanda nel merito e, in caso di rigetto della stessa, il rimpatrio del cittadino di paese terzo o	(40 bis) La procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente se la domanda è infondata o inammissibile, così da poter rimpatriare prontamente le persone che non hanno diritto di soggiornare garantendo nel contempo che le persone la cui domanda è fondata siano incanalate nella procedura ordinaria e possano accedere rapidamente alla protezione internazionale. Per poter valutare l'ammissibilità della domanda gli Stati membri dovrebbero pertanto poter imporre ai richiedenti protezione internazionale di rimanere ***nei luoghi, designati a loro discrezione, per il completamento della procedura di frontiera, ad esempio*** alla frontiera esterna o in una zona di transito. In specifiche circostanze è opportuno che gli Stati membri possano effettuare ***in una procedura di*** frontiera l'esame della domanda nel merito e, in caso di rigetto

dell'apolide.	della stessa, il rimpatrio del cittadino di paese terzo o dell'apolide.

Or. en

Emendamento 7
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 40 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 ter) Lo Stato membro dovrebbe valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico; quando il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; quando la domanda è probabilmente infondata perché il richiedente è cittadino di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. Lo Stato membro dovrebbe invece poter scegliere se ricorrere o no alla procedura di frontiera in altri casi, ad esempio quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro.	(40 ter) Lo Stato membro dovrebbe valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico; quando il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; quando la domanda è probabilmente infondata perché il richiedente è cittadino di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese***, a meno che dati più recenti dell'Agenzia europea per l'asilo non indichino un cambiamento significativo***. Lo Stato membro dovrebbe invece poter scegliere se ricorrere o no alla procedura di frontiera in altri casi, ad esempio quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro.

Or. en

Emendamento 8
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 40 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 ter bis) Prima dell'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro in cui la domanda è stata registrata dovrebbe determinare lo Stato membro competente ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]. Per rispettare i termini fissati per la procedura di frontiera durante tale processo di determinazione, i termini per l'invio di una richiesta di presa in carico allo Stato membro competente, e per la sua risposta, dovrebbero essere abbreviati rispetto alle norme generali di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].

Or. en

Emendamento 9
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 40 ter ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 ter ter) Sebbene i richiedenti le cui domande sono vagliate con procedura di frontiera possano non avere il diritto di entrare legalmente nel territorio dello Stato membro interessato, a tali richiedenti dovrebbe essere sempre concesso il diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro durante l'esame delle loro domande di protezione internazionale con procedura di frontiera.

Or. en

Emendamento 10
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 40 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 quater) Quando applica la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente ***alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito***, conformemente alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva accoglienza]. ***Lo Stato membro può trattare la domanda in un punto della frontiera esterna diverso da quello in cui è presentata domanda d'asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo sito alla frontiera esterna ovvero in prossimità della stessa nel quale vi sono*** strutture ***adeguate***. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di scegliere gli specifici luoghi ***siti alla frontiera esterna*** nei quali intendono approntare tali strutture. ***Nondimeno gli Stati membri dovrebbero limitare la necessità di trasferire i richiedenti a questo fine, approntando quindi*** strutture ***dotate di capacità sufficiente ai valichi di frontiera o nelle sezioni di frontiera esterna in cui è presentata la maggior parte delle domande di protezione internazionale, anche in considerazione della lunghezza della*** frontiera esterna ***e del numero di valichi di frontiera*** o ***di*** zone di transito. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli specifici luoghi ***siti alla frontiera esterna, le zone di transito o i luoghi in prossimità della frontiera esterna*** in cui saranno espletate le procedure di frontiera. Qualora sia applicata la procedura di frontiera e sia temporaneamente superata la capacità dei luoghi ***siti alla frontiera esterna o in prossimità della stessa*** dei quali lo Stato	(40 quater) Quando applica la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente, conformemente alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva accoglienza]. ***Il personale competente in materia di asilo, i rappresentanti legali, le organizzazioni non governative, le istituzioni internazionali e dell'Unione o il personale sociosanitario dovrebbero sempre essere autorizzati ad accedere alle*** strutture ***utilizzate ai fini della procedura di frontiera***. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di scegliere gli specifici luoghi nei quali intendono approntare tali strutture***, pur garantendo che i requisiti delle procedure di frontiera continuino ad applicarsi***. ***Tali*** strutture ***possono essere situate alla*** frontiera esterna o ***in prossimità della stessa ovvero in*** zone di transito***, purché garantiscano adeguate condizioni di accoglienza, accesso per il personale e servizi essenziali***. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli specifici luoghi in cui saranno espletate le procedure di frontiera. Qualora sia applicata la procedura di frontiera e sia temporaneamente superata la capacità dei luoghi dei quali lo Stato membro ha dato comunicazione***, la capacità del personale sia insufficiente o le condizioni di accoglienza non siano rispettate***, lo Stato membro può, per un periodo il più possibile breve, trattare le domande altrove sul proprio territorio.

membro ha dato comunicazione, lo Stato membro può, per un periodo il più possibile breve, trattare le domande altrove sul proprio territorio.

Or. en

Emendamento 11
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 40 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 quater bis) L'effettivo rimpatrio dei migranti irregolari entro il termine di 12 settimane è una componente importante del buon funzionamento di una procedura di frontiera. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero migliorare e rafforzare la cooperazione con i paesi terzi per quanto riguarda il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione e dovrebbero avvalersi del meccanismo di cui all'articolo 7 del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione [regolamento (UE) XXX/XXX], al fine di includere tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'Unione e migliorare il coordinamento delle varie misure in molteplici settori normativi diversi dalla politica in materia di migrazione che l'Unione e gli Stati membri possono adottare a tal fine.

Or. en

Emendamento 12
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 40 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 quinquies) Anche quando la procedura di frontiera è obbligatoria gli Stati membri dovrebbero in via eccezionale essere dispensati ***dall'applicarla all'esame delle domande di protezione internazionale presentate da*** cittadini di paesi terzi che non cooperano a sufficienza in materia di riammissione, poiché ***un rapido rimpatrio della*** persona in seguito al rigetto della domanda ***sarebbe in tal caso improbabile***. Per stabilire se il paese terzo cooperi a sufficienza in materia di riammissione è opportuno affidarsi alle procedure previste all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.	(40 quinquies) Anche quando la procedura di frontiera è obbligatoria gli Stati membri dovrebbero in via eccezionale essere dispensati ***dal sottoporre i*** cittadini di paesi terzi che non cooperano a sufficienza in materia di riammissione ***alla procedura di rimpatrio alla frontiera***, poiché ***sarebbe in tal caso improbabile che la*** persona ***possa essere rapidamente rimpatriata*** in seguito al rigetto della domanda ***nel corso della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale***. Per stabilire se il paese terzo cooperi a sufficienza in materia di riammissione è opportuno affidarsi alle procedure previste all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009. ***Quando, in via eccezionale, la procedura di rimpatrio alla frontiera non è applicata in tali circostanze, è opportuno applicare la procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva rimpatri e il cittadino di paese terzo dovrebbe essere autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro interessato.***

Or. en

Emendamento 13
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 40 sexies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 sexies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. In nessun caso la durata dovrebbe superare le 12 settimane. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico per la procedura di asilo alla frontiera,	(40 sexies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. In nessun caso la durata dovrebbe superare le 12 settimane. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico per la procedura di asilo alla frontiera,

comprensivo sia della decisione in esito all'esame della domanda sia, se applicabile, della decisione ***nel primo grado*** d'impugnazione. Entro tale termine gli Stati membri sono liberi di fissare nel diritto nazionale i termini applicabili alla fase amministrativa e quelli applicabili alla fase d'impugnazione, avendo tuttavia cura di garantire che la procedura di esame si concluda e successivamente, se del caso, la decisione ***nel primo grado*** d'impugnazione sia emanata entro tale termine massimo di 12 settimane. Se alla scadenza di tale termine lo Stato membro non ha adottato le decisioni del caso, è opportuno autorizzare ***in via di principio*** il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro. L'ingresso nel territorio non dovrebbe tuttavia essere autorizzato quando il richiedente non ha diritto di rimanere, quando non ha chiesto di essere autorizzato a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione ovvero quando il giudice ha deciso che non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione. Ai fini della continuità tra la procedura di asilo e la procedura di rimpatrio, è in tali casi opportuno espletare alla frontiera anche la procedura di rimpatrio, entro un termine non superiore a 12 settimane. Tale termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere o non è più autorizzato a rimanere.

comprensivo sia della decisione in esito all'esame della domanda sia, se applicabile, della decisione d'impugnazione. Entro tale termine gli Stati membri sono liberi di fissare nel diritto nazionale i termini applicabili alla fase amministrativa e quelli applicabili alla fase d'impugnazione, avendo tuttavia cura di garantire che la procedura di esame si concluda e successivamente, se del caso, la decisione d'impugnazione sia emanata entro tale termine massimo di 12 settimane. Se alla scadenza di tale termine lo Stato membro non ha adottato le decisioni del caso, è opportuno autorizzare il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro. L'ingresso nel territorio non dovrebbe tuttavia essere autorizzato quando il richiedente non ha diritto di rimanere, quando non ha chiesto di essere autorizzato a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione ovvero quando il giudice ha deciso che non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione. Ai fini della continuità tra la procedura di asilo e la procedura di rimpatrio, è in tali casi opportuno espletare alla frontiera anche la procedura di rimpatrio, entro un termine non superiore a 12 settimane. Tale termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere o non è più autorizzato a rimanere. ***Per completare la procedura di frontiera entro i termini fissati, le autorità competenti e tutti gli attori che partecipano alla procedura di frontiera dovrebbero cercare di rafforzare l'impegno e la cooperazione dei cittadini di paesi terzi in tutte le fasi della procedura.***

Or. en

Emendamento 14
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 40 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 septies) Sebbene la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale possa essere applicata senza ricorrere al trattenimento, in questa fase gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter applicare i motivi di trattenimento durante la procedura di frontiera in conformità alle disposizioni della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza] ***al fine di decidere in merito al*** diritto del richiedente di entrare nel territorio***. Se nel corso di tale procedura è fatto ricorso al trattenimento, dovrebbero applicarsi le disposizioni in materia della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva*** accoglienza***]***, ***comprese*** le garanzie di cui godono i richiedenti trattenuti ***in termini di necessità di*** valutazione specifica di ciascun caso***,*** controllo giurisdizionale ***e condizioni di trattenimento***.	(40 septies) Sebbene la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale possa essere applicata senza ricorrere al trattenimento, in questa fase gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter applicare i motivi di trattenimento durante la procedura di frontiera in conformità alle disposizioni della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza]***, tra cui il*** diritto del richiedente di entrare nel territorio ***e le condizioni di*** accoglienza, ***nonché*** le garanzie di cui godono i richiedenti trattenuti***. Una decisione di trattenere un richiedente nel corso di una procedura di frontiera non dovrebbe essere mai automatica. Tali decisioni dovrebbero sempre basarsi su una*** valutazione specifica di ciascun caso ***che dimostri che il trattenimento è necessario e proporzionato e che non è possibile applicare effettivamente misure meno coercitive. Tali decisioni dovrebbero essere soggette a*** controllo giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 15
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 40 septies bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 septies bis) Al fine di evitare la privazione della libertà laddove possano essere applicabili misure meno rigorose, gli Stati membri dovrebbero poter limitare la libera circolazione dei richiedenti come previsto dalla direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza] o dovrebbero

ricorrere ad altre alternative al trattenimento. Tali alternative dovrebbero essere disponibili sia di diritto che di fatto a livello nazionale e possono essere previste, in particolare, per i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, segnatamente i minori, le famiglie o altre persone vulnerabili. La Commissione dovrebbe individuare le migliori prassi e sostenere gli Stati membri nell'attuazione di alternative al trattenimento nella procedura di frontiera. La Commissione dovrebbe consultare i portatori di interessi competenti in materia, quali gli organi e organismi dell'Unione, la rete europea sulle migrazioni, il comitato direttivo per i diritti umani del Consiglio d'Europa, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o le organizzazioni non governative.

Or. en

Emendamento 16
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 40 nonies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40 nonies) Quando è seguita la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri] che disciplinano elementi della procedura di rimpatrio che non sono stabili nel presente regolamento, in particolare: definizioni, disposizioni più favorevoli, principio di non respingimento (non-refoulement), interesse superiore del minore, vita familiare e stato di salute, pericolo di fuga, obbligo di cooperare, termine per la partenza volontaria, decisione di rimpatrio,	(40 nonies) Quando è seguita la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri] che disciplinano elementi della procedura di rimpatrio che non sono stabili nel presente regolamento, in particolare: definizioni, disposizioni più favorevoli, principio di non respingimento (non-refoulement), interesse superiore del minore, vita familiare e stato di salute, pericolo di fuga, obbligo di cooperare, termine per la partenza volontaria, decisione di rimpatrio,

allontanamento, rinvio dell'allontanamento, rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati, divieti d'ingresso, garanzie in attesa di rimpatrio, trattenimento, condizioni di trattenimento, trattenimento di minori non accompagnati e di famiglie, situazioni di emergenza. ***Per ridurre il rischio di ingresso e di spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare sottoposti a procedura di rimpatrio alla frontiera, al cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare può essere concesso un termine per la partenza volontaria non superiore a 15 giorni, fatta salva la possibilità di adempiere volontariamente all'obbligo di rimpatrio in qualsiasi momento.***	allontanamento, rinvio dell'allontanamento, rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati, divieti d'ingresso, garanzie in attesa di rimpatrio, trattenimento, condizioni di trattenimento, trattenimento di minori non accompagnati e di famiglie, situazioni di emergenza.

Or. en

Emendamento 17
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 40 nonies bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 nonies bis) Laddove siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto dell'Unione, il ricorso al rimpatrio volontario dovrebbe essere sostenuto nella procedura di frontiera per incoraggiare l'uso di un approccio incentrato sulla cooperazione tra cittadini di paesi terzi e autorità competenti. I cittadini di paesi terzi dovrebbero essere debitamente informati quanto prima in merito alle condizioni e ai vantaggi del rimpatrio volontario, anche all'inizio della fase di pre-ingresso. Per ridurre il rischio di ingresso e di spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare sottoposti a procedura di rimpatrio alla frontiera, al cittadino di

paese terzo in soggiorno irregolare può essere concesso un termine per la partenza volontaria non superiore a 20 giorni, fatta salva la possibilità di adempiere volontariamente all'obbligo di rimpatrio in qualsiasi momento. Sulla base della comunicazione della Commissione del 27 aprile 2021 dal titolo "La strategia dell'UE sui rimpatri volontari e la reintegrazione", gli Stati membri dovrebbero elaborare programmi per il rimpatrio volontario e la reintegrazione nella procedura di frontiera. Tali programmi pongono un forte accento sulla cooperazione con i paesi di origine al fine di elaborare politiche e programmi di reintegrazione sostenibile per i cittadini di paesi terzi che tengano conto dell'impatto economico e sociale sulle comunità di origine e garantiscano la partecipazione e la cooperazione di tutti i portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 18

Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 40 nonies ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 nonies ter) Al fine di garantire che sia costantemente attuata una procedura di rimpatrio alla frontiera equa ed efficiente, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere il sostegno dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbe fornire, nell'ambito del suo mandato, un'assistenza rapida e di qualità per espletare una vasta gamma di funzioni in tutte le fasi della procedura di frontiera.

L'Agenzia dovrebbe, ad esempio, essere in grado di integrare le risorse delle autorità competenti fornendo esperti in materia di rimpatri, sostenendo il coordinamento dei rimpatri forzati e volontari, organizzando operazioni di rimpatrio congiunte, agevolando lo scambio di informazioni tra Stati membri sui rimpatriati, sostenendo l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio e monitorando le operazioni di rimpatrio in tutte le fasi.

Or. en

Emendamento 19
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 40 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 duodecies) La procedura di frontiera dovrebbe essere espletata nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") e del diritto dell'Unione. Il corretto funzionamento della procedura di frontiera dipende intrinsecamente dalla disponibilità di personale adeguato e qualificato in tutte le fasi della procedura. Al fine di garantire che le procedure di frontiera siano eque ed efficienti e che le condizioni di accoglienza siano adeguate, le autorità competenti dovrebbero, in ogni circostanza, assegnare personale qualificato e ben formato in funzione delle esigenze nei luoghi pertinenti. Gli Stati membri dovrebbero chiedere, se necessario, il sostegno degli organi e organismi dell'Unione, delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative. La Commissione dovrebbe inoltre assistere le autorità competenti nel pianificare l'assegnazione di personale qualificato, al

fine di garantire parità di condizioni in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 20
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 40 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 terdecies) Data la molteplicità di autorità e portatori di interessi che partecipano alla procedura di frontiera, è essenziale che gli Stati membri cooperino tra loro in modo costante ed efficiente, ad esempio emettendo in maniera congiunta e contestuale decisioni negative di asilo e decisioni di rimpatrio. Nell'attuazione della procedura di frontiera, le autorità competenti dovrebbero pertanto istituire una struttura di cooperazione chiara e forte nella procedura di frontiera, anche in termini di condivisione delle competenze e delle responsabilità o di scambio di informazioni. Gli organi e organismi dell'Unione dovrebbero esaminare e condividere le migliori prassi al fine di assistere gli Stati membri in tale obiettivo.

Or. en

Emendamento 21
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 40 quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 quaterdecies) Gli organi e organismi dell'Unione dovrebbero

sostenere fermamente gli Stati membri e la Commissione al fine di garantire l'attuazione e il funzionamento corretti del presente regolamento, in particolare le disposizioni relative alla procedura d'esame accelerata, alla procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale e alla procedura di rimpatrio alla frontiera. In particolare, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dovrebbero svolgere un ruolo centrale nell'applicazione del presente regolamento e, a tal fine, sfruttare l'intero potenziale e ambito di applicazione delle loro competenze. Tali attività potrebbero includere la messa a disposizione di analisi e competenze, la fornitura di sostegno operativo alle autorità competenti o lo svolgimento di missioni di monitoraggio e valutazione.

Or. en

Emendamento 22
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 40 quindecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 quindecies) Considerata la variazione dei flussi migratori che arrivano ai vari punti di ingresso alle frontiere esterne dell'Unione, gli organi e organismi dell'Unione dovrebbero essere in grado di fornire un sostegno rapido e mirato alle autorità competenti su richiesta di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 23
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 40 sexdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 sexdecies) Gli organi e organismi dell'Unione dovrebbero rispondere alla richiesta di sostegno rapido e mirato di uno Stato membro o dovrebbero poter proporre di propria iniziativa il sostegno a un particolare Stato membro, ove ritenuto necessario. Qualora un organo o organismo dell'Unione reputi necessario proporre il sostegno a un particolare Stato membro, quest'ultimo dovrebbe tenere debitamente conto di tale proposta e poterla accettare, modificare o respingere.

Or. en

Emendamento 24
Fabienne Keller
Proposta di regolamento
Considerando 66 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66 quater) Ai fini della coerenza dell'esame giuridico cui il giudice sottopone la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale e la collegata decisione di rimpatrio e al fine di accelerare l'esame del caso sgravando la competente autorità giudiziaria, ***è opportuno che*** le due decisioni ***siano riunite*** nello stesso procedimento dinanzi allo stesso giudice.	(66 quater) Ai fini della coerenza dell'esame giuridico cui il giudice sottopone la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale e la collegata decisione di rimpatrio e al fine di accelerare l'esame del caso sgravando la competente autorità giudiziaria, ***dovrebbe essere possibile riunire*** le due decisioni nello stesso procedimento dinanzi allo stesso giudice***, laddove possibile nel quadro dell'ordinamento giuridico nazionale interessato***.

Or. en

Emendamento 25
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 66 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(66 sexies) La Commissione dovrebbe monitorare e valutare regolarmente l'applicazione e l'attuazione corrette del presente regolamento. In particolare, la Commissione dovrebbe istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente per controllare ed esaminare presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione alla procedura di frontiera. Tale meccanismo di monitoraggio dovrebbe riguardare i diritti procedurali e fondamentali, le condizioni di accoglienza e l'applicazione del trattenimento e delle alternative al trattenimento.

Or. en

Emendamento 26
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 35 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro emana una decisione di rimpatrio conforme alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri] quando la domanda, ai fini sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria, è respinta per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ovvero per ritiro implicito o esplicito. La decisione di rimpatrio è emanata nell'ambito della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o come atto distinto. Se in forma di atto distinto, la decisione di rimpatrio è emanata contestualmente alla decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale.	Lo Stato membro emana una decisione di rimpatrio conforme alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri] quando la domanda, ai fini sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria, è respinta per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ovvero per ritiro implicito o esplicito***, in particolare l'interesse superiore del minore, la vita familiare e lo stato di salute del cittadino di paese terzo e il principio di non respingimento (non-refoulement)***. La decisione di rimpatrio è emanata nell'ambito della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o come atto distinto. Se in forma di atto

distinto, la decisione di rimpatrio è emanata contestualmente alla decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 27
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero se il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %.	(i) il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se***:***
	(i) sulla base delle note orientative elaborate dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo), la Commissione stabilisce con atto d'esecuzione che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero
	(ii) se ***l'autorità competente stabilisce che*** il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di

riconoscimento pari o inferiore al 20 %.

Fatta salva la lettera i) del primo comma, una soglia del 20 % si applica in ogni circostanza, anche in una situazione di crisi o di forza maggiore di cui al regolamento XXX/XXX [crisi e forza maggiore].

Or. en

Emendamento 28
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero se il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %.	(c) il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se ***(i) sulla base delle note orientative elaborate dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo), la Commissione stabilisce con atto d'esecuzione che*** la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero ***(ii)*** se ***l'autorità competente stabilisce***

che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %.

Fatta salva la lettera c) del primo comma, una soglia del 20% si applica in ogni circostanza, anche in una situazione di crisi o di forza maggiore di cui al regolamento XXX/XXX [crisi e forza maggiore].

Or. en

Emendamento 29
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 6 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6. Le autorità competenti, con il sostegno di tutti gli attori che partecipano alla procedura di frontiera, cercano di rafforzare la cooperazione dei cittadini di paesi terzi in tutte le fasi della procedura di frontiera.

Or. en

Emendamento 30
Fabienne Keller

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In esito alla procedura di accertamento effettuata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], e a condizione che il richiedente non sia	1. In esito alla procedura di accertamento effettuata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], ***se del caso*** e a condizione che il richiedente non

ancora stato autorizzato ad entrare nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro può esaminare con procedura di frontiera la domanda presentata dal cittadino di paese terzo o dall'apolide che non soddisfa le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri previste all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399. La procedura di frontiera può prendere avvio:	sia ancora stato autorizzato ad entrare nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro può esaminare con procedura di frontiera la domanda presentata dal cittadino di paese terzo o dall'apolide che non soddisfa le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri previste all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399. La procedura di frontiera può prendere avvio:

Or. en

Emendamento 31
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) dal fermo ***collegato all'***attraversamento ***non autorizzato*** della frontiera esterna;	(b) dal fermo ***di tale cittadino di paese terzo o apolide da parte delle autorità competenti in uno Stato membro dopo il suo*** attraversamento della frontiera esterna ***senza autorizzazione***;

Or. en

Emendamento 32
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 3 al richiedente che ha una cittadinanza o, se apolide, una dimora abituale in un paese terzo per il quale ha inviato alla Commissione una notifica a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009.	***soppresso***

Se, in esito all'esame effettuato a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009, la Commissione ritiene che il paese terzo cooperi a sufficienza, lo Stato membro applica nuovamente il paragrafo 3.

Se la Commissione ritiene che il paese terzo non cooperi a sufficienza, lo Stato membro può continuare a non applicare il paragrafo 3:

(a) fino all'abrogazione o alla modifica dell'atto di esecuzione precedentemente adottato dal Consiglio a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 810/2009;

(b) qualora la Commissione non reputi necessario un intervento a norma dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009, fino al momento in cui, nella valutazione effettuata a norma del paragrafo 2 del medesimo articolo, la Commissione riferisce di un cambiamento sostanziale del paese terzo in termini di cooperazione.

Or. en

Emendamento 33
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati e ai minori di età inferiore a 12 anni e relativi familiari soltanto nei casi previsti all'articolo 40, paragrafo 5, lettera b).	5. La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati e ai minori di età inferiore a 12 anni e relativi familiari soltanto nei casi previsti all'articolo 40, paragrafo 5, lettera b). ***L'interesse superiore del minore e le garanzie di cui alla direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva accoglienza], in particolare agli articoli 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22 e 23, costituiscono considerazioni preminenti***

per le autorità competenti nell'applicazione del presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 34
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Fatti salvi i paragrafi 9 e 11, il richiedente cui è applicata la procedura di frontiera non è autorizzato ad entrare nel territorio dello Stato membro.	6. Fatti salvi i paragrafi 9 e 11, il richiedente cui è applicata la procedura di frontiera non è autorizzato ad entrare nel territorio dello Stato membro. ***A norma della direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva accoglienza], uno Stato membro non decide di trattenere un richiedente fino a quando non ne abbia valutato singolarmente il caso e considerato effettivamente le alternative al trattenimento o misure meno coercitive.***

Or. en

Emendamento 35
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli Stati membri adottano misure proporzionate per garantire che i richiedenti nell'ambito della procedura di frontiera rimangano nei luoghi designati a norma dell'articolo 41, paragrafi 13 e 14.

Or. en

Emendamento 36
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva accoglienza] e della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri], gli Stati membri possono trattenere un richiedente nell'ambito della procedura di frontiera, purché ciò risulti necessario a seguito di una valutazione specifica del suo caso e non sia possibile un'applicazione efficace di misure alternative meno coercitive di altro tipo. La decisione di trattenere un richiedente è adottata da un giudice e la durata del trattenimento è proporzionata e termina non appena non siano più applicabili i motivi per i quali è stato deciso.
	A norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva accoglienza], gli Stati membri possono limitare la libera circolazione dei richiedenti al fine di trattare le domande nella procedura di frontiera.
	Gli Stati membri utilizzano le alternative al trattenimento previste dal loro diritto nazionale a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva accoglienza] che sono effettivamente disponibili laddove si applichino i motivi del trattenimento, in particolare per gruppi specifici quali i minori o le famiglie.

Or. en

Emendamento 37
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 quater. Entro ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione chiede all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo), di elaborare orientamenti sulle diverse pratiche relative alle alternative al trattenimento che potrebbero essere utilizzate in una procedura di frontiera.
	Gli orientamenti di cui al primo comma specificano le condizioni di applicazione delle alternative al trattenimento e mirano ad affrontare la situazione e le esigenze di diverse categorie di richiedenti, quali le donne, i minori, i minori non accompagnati o le famiglie. Tali orientamenti intendono rafforzare la fiducia dei richiedenti e garantirne la partecipazione e la conformità alla procedura di frontiera.

Or. en

Emendamento 38
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 quinquies. Entro ... [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione valuta l'applicazione del paragrafo 6 quater.

Or. en

Emendamento 39
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nell'applicare la procedura di frontiera lo Stato membro ***può espletare***, fatti salvi i termini fissati al paragrafo 11, la procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda prevista al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].	7. Nell'applicare la procedura di frontiera ***a un richiedente protezione internazionale*** lo Stato membro ***espleta***, fatti salvi i termini fissati al paragrafo 11, la procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda prevista al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].

Or. en

Emendamento 40
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. In deroga all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 30, paragrafi 1, 2 e 7, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], qualora uno Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale nell'ambito della fase di pre-ingresso ritenga che un altro Stato membro sia competente per l'esame di tale domanda, chiede all'altro Stato membro, senza indugio e in ogni caso entro tre settimane dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro una settimana a decorrere dal ricevimento della richiesta.

Or. en

Emendamento 41
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nelle situazioni descritte l'autorità competente autorizza il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro.	Nelle situazioni descritte l'autorità competente autorizza il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro. ***Gli Stati membri monitorano regolarmente l'applicazione del primo comma e possono chiedere, a tal fine, il sostegno degli organi e organismi dell'Unione.*** ***La Commissione valuta periodicamente l'applicazione del presente paragrafo, con il sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, e riferisce, su base annua, le conclusioni della sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Or. en

Emendamento 42
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. In deroga all'articolo 28 del presente regolamento, la domanda cui è applicata la procedura di frontiera è presentata entro cinque giorni dalla prima registrazione o, in caso di ricollocamento a norma dell'articolo [x] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], entro cinque giorni dall'arrivo del	10. In deroga all'articolo 28 del presente regolamento, la domanda cui è applicata la procedura di frontiera è presentata entro cinque giorni ***lavorativi*** dalla prima registrazione o, in caso di ricollocamento a norma dell'articolo [x] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], entro cinque giorni

richiedente nello Stato membro competente a seguito di un trasferimento a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento.

lavorativi dall'arrivo del richiedente nello Stato membro competente a seguito di un trasferimento a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento***, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva***.

Or. en

Emendamento 43
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. La procedura di frontiera è il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame della domanda. Comprende la decisione prevista ai paragrafi 2 e 3 e, se applicabile, la decisione sull'impugnazione, ed è completata entro 12 settimane dalla registrazione della domanda. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro, salvo nei casi di applicabilità dell'articolo 41 bis, paragrafo 1. . In deroga ai termini fissati all'articolo 34, all'articolo 40, paragrafo 2, e all'articolo 55, gli Stati membri disciplinano la durata della procedura d'esame e della procedura d'impugnazione in modo tale che, se è impugnata la decisione di rigetto della domanda scaturita dalla procedura di frontiera, la decisione sull'impugnazione sia emanata entro 12 settimane dalla registrazione della domanda.	11. La procedura di frontiera è il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame della domanda***. I diritti procedurali individuali previsti dal presente regolamento, ad esempio l'accesso alle informazioni, l'assistenza e la rappresentanza legali e l'interpretazione, sono garantiti in maniera efficace nel corso dell'intera procedura di frontiera. Gli Stati membri provvedono all'adeguata assegnazione del personale e all'efficiente coordinamento tra i diversi attori e le diverse autorità nella procedura di frontiera, in conformità degli articoli 41 ter e 41 quater***. Comprende la decisione prevista ai paragrafi 2 e 3 e, se applicabile, la decisione sull'impugnazione, ed è completata entro 12 settimane dalla registrazione della domanda. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro, salvo nei casi di applicabilità dell'articolo 41 bis, paragrafo 1. In deroga ai termini fissati all'articolo 34, all'articolo 40, paragrafo 2, e all'articolo 55, gli Stati membri disciplinano la durata della procedura d'esame e della procedura d'impugnazione in modo tale che, se è

impugnata la decisione di rigetto della domanda scaturita dalla procedura di frontiera, la decisione sull'impugnazione sia emanata entro 12 settimane dalla registrazione della domanda.

Or. en

Emendamento 44
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. Per la durata dell'esame della domanda con procedura di frontiera ***il richiedente è tenuto*** alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro [due mesi dalla data di applicazione del presente regolamento], i luoghi in cui sarà espletata la procedura di frontiera***, siano essi alla frontiera esterna, in prossimità della stessa oppure in zone di transito***, anche ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, e provvede affinché tali luoghi abbiano capacità sufficiente a permettere il trattamento delle domande richiamate in detto paragrafo. La Commissione riceve comunicazione dell'identificazione dei luoghi in cui è applicata la procedura di frontiera due ***mesi*** prima che si verifichi qualsiasi loro cambiamento.	13. Per la durata dell'esame della domanda con procedura di frontiera ***le autorità nazionali competenti possono imporre ai richiedenti di rimanere nei luoghi, designati a loro discrezione, per il completamento della procedura di frontiera nel territorio degli Stati membri, nel pieno rispetto della direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva accoglienza]. Una procedura di frontiera può prendere avvio*** alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito ***nel territorio dello Stato membro, purché le condizioni di cui al presente paragrafo siano pienamente rispettate e le particolari necessità dei richiedenti siano adeguatamente salvaguardate***. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro [due mesi dalla data di applicazione del presente regolamento], i luoghi in cui sarà espletata la procedura di frontiera, anche ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, e provvede affinché tali luoghi abbiano capacità sufficiente a permettere il trattamento delle domande richiamate in detto paragrafo. La Commissione riceve comunicazione dell'identificazione dei luoghi in cui è applicata la procedura di frontiera ***sulla base di una decisione delle autorità nazionali competenti quanto***

prima e almeno due ***settimane*** prima che si verifichi qualsiasi loro cambiamento.

Or. en

Emendamento 45
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. ***Lo Stato membro,*** se la capacità ***dei luoghi*** di cui ha dato comunicazione a norma del paragrafo ***14*** è temporaneamente insufficiente a permettere il trattamento delle domande richiamate al paragrafo 3, ***può designare*** altri luoghi siti sul proprio territorio e, previa comunicazione alla Commissione, ***accogliervi provvisoriamente*** i richiedenti ***per un periodo il più possibile breve***.	14. Se ***sulla base di una valutazione da parte della Commissione o di un'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato si accerta che*** la capacità ***di un luogo*** di cui ***tale Stato membro*** ha dato comunicazione a norma del paragrafo ***13*** è temporaneamente insufficiente a permettere il trattamento delle domande richiamate al paragrafo 3, ***tale Stato membro designa*** altri luoghi siti sul proprio territorio e, previa comunicazione alla Commissione, ***vi accoglie*** i richiedenti***, alle condizioni previste dalla direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva accoglienza]***.

Or. en

Emendamento 46
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La persona di cui al paragrafo 1 è tenuta per un periodo non superiore a 12 settimane in un luogo ***sito*** alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito***; qualora non sia in grado di accoglierla in uno di tali*** luoghi***,***	2. La persona di cui al paragrafo 1 è tenuta per un periodo non superiore a 12 settimane in un luogo ***designato a discrezione degli Stati membri e può essere situata*** alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona

lo Stato membro può ricorrere ad altre sedi sul proprio territorio. Il termine di 12 settimane decorre dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere né è autorizzato a rimanere.	di transito ***nel territorio dell'Unione. I*** luoghi ***di cui al presente paragrafo rispettano appieno i requisiti di cui alla direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva accoglienza]***. Il termine di 12 settimane decorre dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere né è autorizzato a rimanere.

Or. en

Emendamento 47
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini del presente articolo si applicano l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, gli articoli da 5 a 7, l'articolo 8, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 9, paragrafi da 2 a 4, gli articoli da 10 a 13, l'articolo 15, l'articolo 17, paragrafo 1, l'articolo 18, paragrafi da 2 a 4, e gli articoli da 19 a 21 della direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva rimpatri].	3. Ai fini del presente articolo si applicano l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, gli articoli da 5 a 7, l'articolo 8, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 9, paragrafi da 2 a 4, gli articoli da 10 a 13, ***l'articolo 14, paragrafo 3,*** l'articolo 15, l'articolo 17, paragrafo 1, l'articolo 18, paragrafi da 2 a 4, e gli articoli da 19 a 21 della direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva rimpatri].

Or. en

Emendamento 48
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Lo Stato membro può decidere di non applicare la procedura di rimpatrio alla frontiera al richiedente che ha una cittadinanza o, se apolide, una dimora

abituale in un paese terzo per il quale ha inviato alla Commissione una notifica a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009.

Se, in esito all'esame effettuato a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009, la Commissione ritiene che il paese terzo cooperi a sufficienza, lo Stato membro applica nuovamente la procedura di rimpatrio alla frontiera.

Se la Commissione ritiene che il paese terzo non cooperi a sufficienza, lo Stato membro può continuare a non applicare la procedura di rimpatrio alla frontiera:

(a) fino all'abrogazione o alla modifica dell'atto di esecuzione precedentemente adottato dal Consiglio a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 810/2009;

(b) qualora, nella valutazione effettuata a norma del paragrafo 2 dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009, la Commissione riferisca di un cambiamento sostanziale del paese terzo in termini di cooperazione, purché non reputi necessario un intervento a norma del medesimo articolo.

Or. en

Emendamento 49
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla persona di cui al paragrafo 1 può essere concesso un termine per la partenza volontaria non superiore a ***15*** giorni, fatta salva la possibilità di adempiere volontariamente all'obbligo in qualsiasi momento.	4. Alla persona di cui al paragrafo 1***, che coopera con le autorità competenti,*** può essere concesso un termine per la partenza volontaria non superiore a ***20*** giorni, fatta salva la possibilità di adempiere volontariamente all'obbligo in

qualsiasi momento.

Le autorità nazionali competenti o il personale competente per la procedura di frontiera informano le persone di cui al paragrafo 1 ammissibili al rimpatrio volontario in conformità del presente articolo dei loro diritti e obblighi in materia di rimpatrio volontario dal primo giorno della procedura di frontiera. Esse sono assistite in maniera efficiente, se del caso, da personale qualificato in tutte le fasi.

Gli Stati membri definiscono programmi che prevedono maggiore assistenza e consulenza per il rimpatrio volontario nella procedura di frontiera. Tale assistenza può comprendere il sostegno alla reintegrazione nel paese terzo di rimpatrio.

I programmi di cui al terzo comma possono comprendere assistenza logistica, finanziaria e altra assistenza materiale o in natura.

La Commissione può fornire orientamenti sulle norme comuni per il rimpatrio volontario nella procedura di frontiera.

Or. en

Emendamento 50
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. È possibile continuare a trattenere, al fine di impedirne l'ingresso nel territorio dello Stato membro, prepararne il rimpatrio o effettuarne l'allontanamento, la persona di cui al paragrafo 1 che era in stato di trattenimento nel corso della procedura prevista all'articolo 41 e che non ha più diritto di rimanere né è autorizzata a	5. È possibile continuare a trattenere, al fine di impedirne l'ingresso nel territorio dello Stato membro, prepararne il rimpatrio o effettuarne l'allontanamento, la persona di cui al paragrafo 1 che era in stato di trattenimento nel corso della procedura prevista all'articolo 41 e che non ha più diritto di rimanere né è autorizzata a

rimanere.	rimanere***, purché si applichino ancora i motivi di trattenimento a norma della direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva rimpatri]***.

Or. en

Emendamento 51
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 bis – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Nel quadro del presente articolo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può, nell'ambito del suo mandato, sostenere le autorità nazionali nelle operazioni di rimpatrio e di riammissione, tra l'altro fornendo esperti in materia di rimpatri, sostenendo il coordinamento dei rimpatri forzati e volontari, organizzando operazioni di rimpatrio congiunte, agevolando lo scambio di informazioni sui rimpatriati tra Stati membri, sostenendo l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio e monitorando le operazioni di rimpatrio in tutte le fasi.

Or. en

Emendamento 52
Fabienne Keller
Proposta di regolamento
Articolo 41 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 41 ter
	Personale impegnato nella procedura di frontiera
	1. Gli Stati membri assicurano che il loro personale impegnato nella procedura

di frontiera abbia ricevuto un livello e una formazione adeguati in ogni circostanza. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano un accesso effettivo alle organizzazioni non governative nelle strutture utilizzate ai fini di una procedura di frontiera.

2. Entro ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione chiede all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di formulare orientamenti, in collaborazione con le autorità nazionali e altri organi e organismi dell'Unione, per assistere gli Stati membri nella pianificazione e nell'assegnazione del livello adeguato di personale, a norma del paragrafo 1. Gli orientamenti specificano le caratteristiche medie che il personale deve possedere per poter soddisfare i requisiti procedurali e di accoglienza, in termini di numero, tipologia e qualifiche.

3. Qualora richiesto da uno Stato membro, gli organi e organismi dell'Unione forniscono al medesimo un sostegno rapido e mirato nella procedura di frontiera di cui all'articolo 57 bis, in particolare laddove tale Stato membro registri un aumento significativo delle domande.

Or. en

Emendamento 53
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 41 quater
	Coordinamento tra gli attori nella procedura di frontiera
	1. Gli Stati membri provvedono

affinché tutti gli attori e tutte le autorità che partecipano alle varie fasi della procedura di frontiera, in particolare le autorità nazionali, la Commissione, gli organi e organismi dell'Unione, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative, i rappresentanti legali e gli avvocati, si coordinino in maniera efficiente e condividano le informazioni tra loro.

2. Le autorità nazionali responsabili della procedura di frontiera istituiscono una strategia di governance, adottano processi adeguati e sviluppano strumenti per sostenere la condivisione delle informazioni sui richiedenti tra gli attori competenti che partecipano alle procedure.

3. La Commissione e gli organi e organismi dell'Unione possono individuare le migliori prassi e fornire orientamenti agli Stati membri nel rispetto del presente articolo.

Or. en

Emendamento 54
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 41 quinquies
	Condizioni di accoglienza nella procedura di frontiera
	1. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti nella procedura di frontiera adeguate condizioni materiali di accoglienza e un tenore di vita adeguato, come previsto dal loro diritto nazionale in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva accoglienza]. Particolare attenzione è prestata ai

richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, conformemente all'articolo 20 di detta direttiva.

2. Le strutture utilizzate ai fini di una procedura di frontiera sono interamente finanziate dal bilancio dell'Unione. Detto finanziamento comprende la costruzione, il funzionamento e la ristrutturazione delle strutture attuali e future.

Or. en

Emendamento 55
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La decisione di rimpatrio ***è*** impugnata dinanzi allo stesso giudice, nello stesso procedimento giudiziario e entro gli stessi termini previsti per la decisione di cui alla lettera a), b), c) o d).	La decisione di rimpatrio ***può essere*** impugnata dinanzi allo stesso giudice, nello stesso procedimento giudiziario e entro gli stessi termini previsti per la decisione di cui alla lettera a), b), c) o d). ***I richiedenti sono debitamente informati in modo tempestivo del loro diritto all'impugnazione.***

Or. en

Emendamento 56
Fabienne KellerProposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se i documenti non gli sono presentati ***in tempo utile*** per provvedere alla relativa traduzione, il giudice può rifiutare di prenderli in considerazione se non sono accompagnati da una traduzione fornita dal richiedente.	6. ***Il giudice prende in considerazione tutti i documenti e tutte le informazioni forniti dal richiedente.*** Se i documenti non gli sono presentati ***entro un termine ragionevole*** per provvedere alla relativa traduzione, il giudice può rifiutare di prenderli in considerazione se non sono accompagnati da una traduzione fornita dal richiedente***, a meno che il richiedente non fornisca una motivazione ragionevole per qualsiasi ritardo nella presentazione di***

tali documenti.

Or. en

Emendamento 57
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri prevedono un ***unico*** grado d'impugnazione avverso la decisione adottata con procedura di frontiera.	9. Gli Stati membri prevedono ***almeno*** un grado d'impugnazione avverso la decisione adottata con procedura di frontiera. ***Qualora preveda più di un grado d'impugnazione, uno Stato membro assicura che la procedura di frontiera si concluda entro il termine di 12 settimane di cui all'articolo 41, paragrafo 11.***

Or. en

Emendamento 58
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il richiedente dispone di un termine di almeno 5 giorni dalla data in cui gli è notificata la decisione per chiedere l'autorizzazione a rimanere nel territorio nelle more dell'esito del ricorso;	(a) il richiedente dispone di un termine di almeno 5 giorni ***lavorativi*** dalla data in cui gli è notificata la decisione per chiedere l'autorizzazione a rimanere nel territorio nelle more dell'esito del ricorso;

Or. en

Emendamento 59
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 5 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e) il richiedente è debitamente informato in modo tempestivo dei suoi diritti a norma del presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 60
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In deroga al paragrafo 5, lettera d), gli Stati membri possono disporre nel diritto nazionale che, in caso di reiterazione della domanda, il richiedente non ha diritto di rimanere***, fermo restando il rispetto del principio di non respingimento (non-refoulement),*** se l'impugnazione è presentata esclusivamente per ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro, quando al giudice risulta immediatamente chiaro che non sono presentati elementi nuovi ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 4.	6. ***Nel pieno rispetto del principio di non respingimento (non-refoulement) e*** in deroga al paragrafo 5, lettera d), gli Stati membri possono disporre nel diritto nazionale che, in caso di reiterazione della domanda, il richiedente non ha diritto di rimanere se l'impugnazione è presentata esclusivamente per ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro, quando al giudice risulta immediatamente chiaro che non sono presentati elementi nuovi ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 61
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 57 bis
	Ruolo degli organi e organismi dell'Unione
	1. Gli organi e organismi dell'Unione che operano nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione forniscono, nell'ambito dei rispettivi mandati, forte sostegno agli Stati membri e alla Commissione al fine di garantire l'attuazione e il funzionamento corretti del presente regolamento, in particolare le disposizioni relative alla procedura d'esame accelerata a norma dell'articolo 40, alla procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale a norma dell'articolo 41 e alla procedura di rimpatrio alla frontiera a norma dell'articolo 41 bis.
	Ai fini del primo comma, gli organi e organismi dell'Unione ivi contemplati possono fornire alle autorità nazionali analisi, competenze e sostegno operativo e possono svolgere missioni di monitoraggio e valutazione. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali svolgono un ruolo centrale nell'applicazione del presente regolamento.
	2. Qualora richiesto da uno Stato membro, un organo o organismo dell'Unione può fornirgli sostegno. La Commissione o un organo o organismo dell'Unione può proporre, di propria iniziativa, di fornire sostegno a un particolare Stato membro. Qualora la Commissione o un organo o organismo dell'Unione proponga il sostegno a uno Stato membro, quest'ultimo tiene debitamente conto della proposta. Lo Stato membro interessato può accettare, modificare o respingere tale proposta. Lo Stato membro fornisce tempestivamente

alla Commissione una decisione motivata concernente l'accettazione, la modifica o il rifiuto di tale proposta.

3. In collaborazione con le autorità nazionali, gli organi e organismi dell'Unione possono assolvere ai seguenti compiti:

(a) fornire sostegno operativo in tutte le fasi delle procedure di asilo e di rimpatrio impiegando personale sul campo al fine di:

(i) fornire informazioni in modo tempestivo ai richiedenti sui loro diritti procedurali e fondamentali;

(ii) eseguire valutazioni della vulnerabilità e dell'ammissibilità per determinare la procedura applicabile;

(iii) svolgere colloqui e fornire servizi di interpretazione;

(iv) esaminare le domande di asilo e preparare le decisioni di primo grado;

(v) sostenere le autorità nazionali nelle attività di rimpatrio;

(vi) fornire sostegno e consulenza alle autorità nazionali nell'organizzazione e nella gestione della procedura di frontiera, in particolare per quanto riguarda le condizioni e le procedure di accoglienza, le valutazioni della vulnerabilità e il monitoraggio dei diritti fondamentali;

(b) sostenere le attività di formazione del personale che opera nelle varie fasi delle procedure di frontiera;

(c) produrre analisi condotte da esperti e condividere informazioni affidabili a livello dell'Unione, in particolare nell'ambito dell'analisi dei paesi di origine;

(d) espletare regolarmente funzioni di monitoraggio e valutazione, in particolare per quanto riguarda le disposizioni in materia di accoglienza, diritti procedurali

o trattenimento;

(e) formulare raccomandazioni, sulla base delle attività di monitoraggio e valutazione, per migliorare e adattare la procedura di frontiera.

4. Le organizzazioni internazionali, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, possono, nell'ambito del loro mandato e in collaborazione con gli Stati membri, sostenere gli Stati membri nella procedura di frontiera.

Or. en

Emendamento 62
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 57 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 57 ter
	Monitoraggio dell'applicazione della procedura di frontiera
	1. La Commissione monitora regolarmente l'applicazione della procedura di frontiera, compresi in particolare i seguenti aspetti:
	(a) l'accesso di tutti gli attori competenti alle strutture utilizzate ai fini di una procedura di frontiera;
	(b) le condizioni di accoglienza e i requisiti specifici della procedura di frontiera;
	(c) il rispetto dei diritti procedurali, come l'accesso alle informazioni, l'assistenza e la rappresentanza legali e l'interpretazione o il diritto a un ricorso effettivo;
	(d) la qualità del processo decisionale nella procedura di frontiera.

2. La Commissione avverte uno Stato membro se la capacità di un luogo che ha comunicato a norma dell'articolo 41, paragrafo 14, è temporaneamente insufficiente a permettere il trattamento delle domande.

Or. en

Emendamento 63
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 57 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 57 quater
	Monitoraggio dei diritti fondamentali nella procedura di frontiera
	1. I presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione alla procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale a norma dell'articolo 41 e alla procedura di rimpatrio alla frontiera a norma dell'articolo 41 bis sono oggetto di opportune indagini nell'ambito del meccanismo di controllo indipendente di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
	2. La Commissione istituisce un meccanismo di monitoraggio indipendente, in collaborazione con gli Stati membri e gli organi e organismi dell'Unione competenti in materia di monitoraggio, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Tale meccanismo mira a:
	(a) provvedere affinché tutti gli attori che partecipano alla procedura di frontiera rispettino il diritto internazionale e dell'Unione durante la

procedura di frontiera;

(b) garantire il rispetto, se del caso, delle norme europee sul trattenimento delle persone, in particolare quelle concernenti i motivi e la durata del trattenimento;

(c) garantire un trattamento efficace e senza indebiti ritardi dei presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione alle procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il principio di non respingimento (non-refoulement).

La Commissione introduce adeguate garanzie per assicurare l'indipendenza del meccanismo di monitoraggio di cui al primo comma.

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali fornisce alla Commissione orientamenti generali sull'istituzione del meccanismo di monitoraggio di cui al primo comma, anche per quanto riguarda il funzionamento indipendente del meccanismo, la metodologia di monitoraggio utilizzata e programmi di formazione adeguati.

La Commissione può invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti a partecipare al monitoraggio effettuato nell'ambito del meccanismo di monitoraggio di cui al primo comma.

3. Qualora il monitoraggio effettuato nell'ambito del meccanismo di monitoraggio di cui al paragrafo 2 accerti la presenza di violazioni dei diritti fondamentali, la Commissione adotta sanzioni adeguate e proporzionate.

Or. en